

Bolzano, 5 dicembre 2014

## Lettera circolare – Invertiti gli adempimenti delle dichiarazioni d'intento

Gentile Cliente,

con la presente informiamo che, nell'ambito del D.Lgs. n. 175/2014 c.d. "Semplificazioni", il Legislatore ha previsto l'inversione dei vigenti adempimenti connessi con l'utilizzo del plafond da parte degli esportatori abituali.

### FINO AL 31/12/2014

L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d'intento ricevute dagli esportatori abituali ricadeva sul fornitore, che emetteva poi a tali clienti fattura non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8 DPR 633/72.

### DAL 01/01/2015

L'esportatore abituale è tenuto a :

- **trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni di intento emesse;**
- **inviare al fornitore/Dogana** la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dall'ADE.

Il fornitore:

- può effettuare la cessione/prestazione senza applicazione dell'IVA solo dopo aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta dall'esportatore abituale;
- è tenuto a riepilogare nella propria dichiarazione IVA le dichiarazioni d'intento ricevute



Si precisa che l'emissione di fatture da parte del fornitore senza l'applicazione dell'IVA precedentemente al ricevimento della dichiarazione d'intento e della relativa ricevuta di presentazione all'ADE è sanzionabile in misura dal 100% al 200% dell'imposta.

L'Agenzia delle Entrate comunicherà entro il 12/03/2015 (90 gg. dall'entrata in vigore del Decreto) le modalità applicative/tecniche. Si ritiene che fino ad allora gli esportatori abituali possano consegnare le dichiarazioni d'intento ai fornitori e provvedere solo successivamente alla regolarizzazione nei modi e termini che dovranno essere fissati dall'ADE.

Rimaniamo a disposizione per maggiori informazioni.

Cordiali saluti.